

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO

E.I.S.T. PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento E. 509/1998)

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito denominata "Ente ospitante", con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28 – C.F. / P.I. 04724150968 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco nato a Milano (Mi) il 04.06.1968, C.F. STCMTT68H04F205X

e

L'E.I.S.T. srl (Istituto Europeo di Terapia Sistemico-Relazionale- cod.112) – Partita I.V.A. 12788380157 – nella persona del Rappresentante Legale, Prof.ssa Valeria Ugazio, nata a Novara il 29.03.1949, ai fini della presente Convenzione, domiciliata presso la sede legale della medesima Società, a Milano, in Marco De Marchi 7, 20121 Milano.

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha riconosciuto l'E.I.S.T. quale Istituto idoneo ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia nelle due sedi di Milano e Bergamo. A Milano con D.D. del 09.07.2001, pubblicato sulla G.U. del 12.10.2001, n. 238 e a Bergamo con D.M. del 11.11.2021, pubblicato sulla G.U. del 28.12.2021, n. 307;
- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso le istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i 1 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 150 ore annue idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti

nel numero massimo di 5 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

1 Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d). della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e l'Ente ospitante si impegna quindi a non utilizzare il tirocinante in attività configurabili come sostituzione di personale dipendente. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata:

- da un tutor psicoterapeuta designato dall'E.I.S.T. , in veste di responsabile didattico-organizzativo, che avrà il compito di programmare una periodica verifica dei tirocini in accordo con la Direzione Scientifica dell'E.I.S.T. che garantirà ai tirocinanti un'adeguata supervisione.

- da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante e assegnato a ciascun tirocinante, come responsabile aziendale, al quale lo studente è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nella struttura nonché per l'attestazione delle presenze. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere un comportamento deontologicamente corretto, mantenendo la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

Gli allievi nell'espletamento dell'attività di tirocinio saranno coperti da assicurazione, contro i rischi derivanti da infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile a carico dell'E.I.S.T. con la Compagnia Assicuratrice Reale Mutua.

ART. 6

Nessuna spesa, a nessun titolo, sarà posta a carico dell'Ente ospitante accettante i tirocinanti.

ART. 7

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dalla presente convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con supporti elettronici e cartacei, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Il soggetto promotore e i tirocinanti si impegnano inoltre a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 8

La presente Convenzione, firmato digitalmente, è:

- a) soggetta ad imposta di bollo a carico del "soggetto ospitante", che corrisponderà la stessa in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666 del 7.10.2005;
- b) soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 9

La presente Convenzione ha validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima dell'anno di scadenza.

ART. 10

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano

Il Rappresentante Legale dell'E.I.S.T. Prof.ssa Valeria Ugazio	Il Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico Dott. Matteo Stocco
--	--